

AVV. SIMONA MAROTA
ORIGINALE DA RESTITUIRE

OPETIBINBLE
GRATUITO PATROC

14/B

TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE

Il dott. Nicola Mazzocca, G.D. nella procedura avente R.G. n.
30974/2005 e oggetto: **ricorso per provvedimento cautelare**
ex art. 700 c.p.c.

PROPOSTO DA

U. N. E. P. - NAPOLI

~~_____~~, entrambi residenti in
Napoli alla via _____, nella qualità di
genitori esercenti la potestà sul minore _____, nato a
Napoli il 18-3-1999, elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Caravaggio n. 45 presso lo studio dell'avv. Simona Marotta
della quale sono rappresentati e difesi giusta procura
margine del ricorso -

Notifica	€ 2,00
Trasferita	€ 3,00
Spese postali	€
Totale	€

5 NOV 2005
SA NAPOLI IN
CO. ANZIESTA IN
MODO VIRTUALE

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro in carica, *ope legis* domiciliato in Napoli alla via Diaz
n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato -

RESISTENTE

NONCHE'

C.S.A. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ope legis*
domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato -

RESISTENTE

NONCHE'

ISTITUTO Comprensivo 6° Fava - Giola, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli al Vico



Trone n. 15 *ope legis* domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato -

RESISTENTE

PREMESSO

1. Con ricorso depositato il 5 ottobre 2005 i sigg. ██████████ esponevano,

tra l'altro:

a) che il loro figlio ██████████ è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo artistico;


b) che per tale patologia il bambino è portatore di handicap non viene riconosciuto dalla competente Commissione Medica della A.S.L. - Roma - Districto II;

c) che il genitore ha presentato la stessa richiesta presso l'Ufficio Compensazioni di Roma - Districto II, sede in Napoli al Via Roma 14/1a;

d) che l'Ufficio, Districto Roma II - Districto Districto II, ha riconosciuto al minore la sussistenza del handicap e ha autorizzato l'iscrizione nel Registro di Roma per gli handicappati;

e) che, pertanto, il minore ha diritto al riconoscimento del handicap per l'accesso agli studi scolastici;

f) che l'art. 48 della legge 4/92 ha previsto la garanzia di handicap per l'accesso agli studi scolastici, per il riconoscimento del handicap non riconosciuto a tempo determinato, in quanto al minore in corso al momento di deposito del ricorso.




quelle rese nell'ambito della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità;

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, citavano dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., il C.S.A. di Napoli, in

persona del Provveditore p.t. e Istituto Comprensivo di Nava-
Giale per sentirne ordinare loro di assegnare all'alunno ~~.....~~
un insegnante di sostegno per il terzo anno scolastico.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Scientifica Comprensivo di Nava- Giale, il quale preliminarmente
ricepiva, al proprio difetto di legittimazione passiva per essere
competente, ai sensi di legge, l'Amministrazione locale proponente
all'attribuzione del secondo segmento dell'attuale assistenza ai
soggetti disabili prevista dall'art. 13 l. 104/92, sottolineando che
le specificità sul piano clinico della patologia da cui il minore
soffre erano state già personalizzate mediante gli idonei del personale
scuolare.

La presente amministrazione scolastica, ritenendo che la
responsabilità dell'intera attività didattica nella scuola, per il 2° anno
scolastico, dovesse essere attribuita la presenza di due alunni
compromessi al sostegno per la stessa attività, dimostrandosi, in tal senso,
preziosa alla scuola di altri soggetti disabili per sviluppare
l'attività di insegnamento del bambino con le attività nella scuola
regolare di sostegno. In tal caso, non risultando, con tale significante
che nessuno, a vista dell'attuale organizzazione, potesse essere il



rapporto in deroga 1.1 di un docente per un solo bambino, assegnandosi ad un bambino due docenti.

In base a tali argomentazioni, i resistenti chiedevano che il Giudice adito dichiarasse il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute e, in via gradata, il difetto dei presupposti di legge per la concessione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c. e, in via ulteriormente gradata, l'infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO


La legge n. 10 del 10/3/77, art. 1, comma 1, ha attribuito alle Regioni e alle Province la competenza esclusiva in materia di istruzione, con particolare riferimento alle attività didattiche e di insegnamento.

La legge n. 10 del 10/3/77, art. 1, comma 2, ha attribuito alle Regioni e alle Province la competenza esclusiva in materia di istruzione, con particolare riferimento alle attività didattiche e di insegnamento.

In effetti, se pure è vero che a tali enti sono state assegnate talune competenze anche in materia di istruzione, nell'ambito del potere di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed enti locali (L. n. 30 del 28/2/1975, art. 1, comma 1), tuttavia è altrettanto vero che le competenze attribuite nel presente giudizio restano le prerogative statali del potere di organizzazione del pubblico servizio scolastico, in quanto esse sono in grado, per competenza e potere, di dare esecuzione ai provvedimenti di giustizia che i ricorrenti invocano in questa sede (ordine di assegnazione di un insegnante di sostegno).

2. Nel merito, la domanda è fondata e può quindi trovare accoglimento.

3.1. In primo luogo, va rilevato che sussiste il *ius in re iuris* della tutela di urgenza invocata dai ricorrenti.



flessibilità organizzativa e funzionale delle classi già prevista nell'art. 21, co. 8 e 9, della legge n. 59/97.

Dall'esame della normativa vigente in materia si ricava dunque che, in presenza di handicap particolarmente gravi, gli stessi limiti derivanti dalle esigenze di organico e di bilancio vengono meno al cospetto del diritto soggettivo dell'alunno handicappato di essere integrato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, usufruendo a tal fine di personale scolastico specializzato.

D'altra parte, nel caso di specie si tratta di dare tutela a un diritto fondamentale della persona, protetto a livello costituzionale dagli artt. 2 e 34 della Costituzione italiana e garantito i diritti individuali dell'uomo ... delle funzioni sociali ... si svolge la sua personalità. 34 (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore ... obbligatoria e gratuita) e 38 (Gli invalidi e i minorati hanno diritto all'istruzione e all'addestramento professionale. Ai compiti parziali in questo settore provvedono organi e istituti predisposti e adeguati dello Stato).

La stessa Corte Costituzionale europea (approssimativa e finora il più recente 1997 e la Corte di Giustizia da parte degli Stati membri) sono concordi, anche negli artt. 11-12 (L'Unione europea ...) e 11-12 (L'Unione europea è aperta al diritto delle persone con disabilità di partecipare al lavoro e al processo decisionale. Partecipano, attiva e professionalmente e in partecipazione alla vita della società).

34. La Repubblica è tenuto a fornire, per tutti, le condizioni di ...

La Repubblica è tenuto a far prendere al lavoro le persone ...



un diritto che la giurisprudenza tende senz'altro a considerare insuscettibile di affievolimento per la tutela costituzionale che esso riceve (artt. 2 e 32 Cost.).


In proposito la giurisprudenza precisa che si tratta di un diritto sovrastante ogni potere della p.a., in quanto quest'ultima vi deve assoluto e incondizionato rispetto. Ne deriva che qualora la p.a. trasgredisca tale dovere, essa non opera più alcun esercizio di un potere amministrativo, bensì compie una mera attività materiale, e in particolare un'attività illecita perché lesiva del diritto fondamentale alla salute. In tal caso, quindi, si fuoriesce dall'ambito applicativo del cit. art. 4 legge n. 3009/1985, giacché non si tratta di revocare o modificare provvedimenti amministrativi, ma semplicemente di astenersi dall'adempimento di un dovere di cui è soggetta al fatto lesivo del diritto alla salute dell'individuo e tale potestà compete al giudice ordinario (Cass. civ. SECCO 20 febbraio 1989, n. 10929).

Il. Al sensi dell'art. 689 della sp.a., in esecuzione alle parti di incasso pervenute di trenta giorni, a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'ordine del giudice di merito, all'atto del quale si provvederà in ordine alle spese di questa fase cautelativa.

A. Q. M.

Il Giudice Designato dott. Nicola Mazzoni, pronunciando sull'istanza cautelativa in epigrafe, così provvede:

1) accerta e dichiara il diritto del minore [redacted] di ottenere un insegnamento di sostegno per tutta l'anno scolastico e per l'intero orario di frequenza nella scuola unitaria dell'Istituto Comprensivo 4° Pavia - Sede sito in Napoli al via Trussardi 14/b e per l'effetto,



b) ordina al Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al C.S.A. - Centro Servizi Amministrativi di Napoli e all'Istituto Comprensivo 6° Fava - Gioia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di assegnare un insegnante di sostegno al predetto minore per l'intero orario di frequenza scolastica;

c) assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito;

d) spese al definitivo;

si manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli, 3 novembre 2005

Il Giudice Designato

dott. Nicola Mazocco

Nicola Mazocco

TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
Deposita in Cancelleria
OGGI 3 NOV. 2005

Il Cancelliere

[Signature]






8/1/05 *[Signature]*
10. 11. 2005



10.11.2005

[Handwritten notes]



Ad istanza degli Avv. Simona Marotta e Flavia Lenhardy, n.g. come in atti, si notifici -
Urgente la presente ordinanza a:

1) **Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del
Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, alla Via Diaz n.11;

TRIBUNALE DISTRIETTO DI NAPOLI
Corte di Appello di Napoli
Io sottoscritto Uff. Giudice ha ricevuto l'atto che precede a mani dell'Avv. Lenhardy

15 NOV 2005

Giuseppe Mastronzo
Sig. alla ricezione atti, stante la presenza assente
legale rappresentante. Antonio Marotta
Corte di Appello

2) **C.S.A. di Napoli**, in persona del Procuratore p.t. domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz n.11

TRIBUNALE DISTRIETTO DI NAPOLI
Corte di Appello di Napoli
Io sottoscritto Uff. Giudice ha ricevuto l'atto che precede a mani dell'Avv. Lenhardy

15 NOV 2005

Giuseppe Mastronzo
Sig. alla ricezione atti, stante la presenza assente
legale rappresentante. Antonio Marotta
Corte di Appello

3) **Istituto Comprensivo 6° Fava-Mela**, in persona del Direttore scolastico p.t.
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via Diaz n.11

TRIBUNALE DISTRIETTO DI NAPOLI
Corte di Appello di Napoli
Io sottoscritto Uff. Giudice ha ricevuto l'atto che precede a mani dell'Avv. Lenhardy

15 NOV 2005

Giuseppe Mastronzo
Sig. alla ricezione atti, stante la presenza assente del
legale rappresentante. Antonio Marotta
Corte di Appello

4) **Istituto Comprensivo 6° Fava-Giulia**, in persona del Direttore scolastico p.t.,
domiciliato in Napoli, alla Vico Trone a Materdei n.14/B;

del Collaboratore Vicario Uff. Uff. Uff.
Napoli

7